

37090/08

90

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA

DEL 07/07/2008

SENTENZA

N. 01368 /2008

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE	PRESIDENTE	
1.Dott.D'ISA CLAUDIO	CONSIGLIERE	REGISTRO GENERALE
2.Dott.BIANCHI LUISA	"	N. 024998/2006
3.Dott.AMENDOLA ADELAIDE	"	
4.Dott.BLAIOTTA ROCCO MARCO	"	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA / ~~ORDINANZA~~

sul ricorso proposto da :

1) ~~████████████████████~~ N. IL ~~████████████████████~~
avverso SENTENZA del 08/11/2005
GIUDICE DI PACE di ~~████████████████████~~

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
BIANCHI LUISA

Udito il Procuratore Generale in persona del *ml. proz. gen.*
Caus. Carlo Gi Carole

che ha concluso per *il rigetto del caso*

~~Udito, per la parte civile, l'Avv.~~

~~Udit i difensor Avv.~~

Motivi della decisione

Con sentenza del Giudice di pace di Mondovì in data 8.11.2005 [redacted] era dichiarato colpevole del reato di cui agli artt. 40, secondo comma, e 590, commi 1 e 2, cp (per avere, quale responsabile della "[redacted]" per colpa - consistente nel non aver attuato misure idonee ad impedire l'utilizzo di una pista pericolosa a causa della neve ghiacciata e non preparata adeguatamente, e comunque a segnalare il pericolo - cagionato lesioni personali a [redacted], dalle quali derivava una malattia per una durata di [redacted]), e, concesse le attenuanti generiche, era condannato alla pena di euro 300,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Osservava, in particolare, il giudice: a) che sussisteva la caratteristica della pericolosità nella gestione di un impianto sciistico; b) che dalle risultanze testimoniali emergeva che la pista presentava una neve particolarmente ghiacciata e che tale pericolo non era stato preventivamente segnalato; c) che l'imputato non aveva posto in essere idonee misure di sicurezza omettendo di chiudere la pista e/o segnalare la situazione di pericolo; d) che solo dopo circa un'ora dall'incidente la pista era stata chiusa.

Avverso la decisione del Giudice di pace il Biasotti ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 606 lett. b) cpp per inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche (artt. 40-590 cp, in relazione all'art. 2050 cc).

Si sottolinea che la Corte di Cassazione, in sede civile, con sentenza n. 6113 del 12 maggio 2000, aveva escluso che l'attività di gestione di impianti sciistici possa essere "sic et simpliciter" annoverata tra quelle "pericolose", così come apoditticamente sostenuto dal giudice a quo, senza peraltro che fosse stata fornita alcuna motivazione concreta di tale convincimento.

Il motivo non è fondato.

Va innanzitutto rilevato che la pericolosità dell'attività di gestione di un impianto sciistico non è stata ritenuta sussistente di per sé da parte del giudice di merito, bensì in relazione ad una situazione di presenza sulla pista di neve particolarmente ghiacciata ("Occorre pertanto valutare se in relazione alle caratteristiche della pratica dello sci sia qualificabile come pericolosa l'attività di gestione dell'impianto nell'aspetto costituito dall'omessa adeguata preparazione del fondo di una pista sciabile nonché l'omessa adeguata segnalazione della presenza di neve particolarmente ghiacciata su tale pista" e, più oltre "Il giudizio sulla pericolosità della pista ghiacciata va collegato alla comune esperienza e prudenza del responsabile").

Ora, considerato che la pericolosità va accertata in concreto, non vi è dubbio che essa sia configurabile relativamente alla gestione di un impianto sciistico in presenza di neve ghiacciata, essendo tale situazione caratterizzata da una notevole potenzialità dannosa, quantomeno per gli sciatori di media capacità, per i quali la pista, per il fatto di essere ghiacciata, viene ad assumere un livello di difficoltà notevolmente superiore a quello corrispondente al tipo indicato

Deve inoltre osservarsi che la sentenza impugnata ha anche fondato la responsabilità penale dell'imputato sulla violazione di obblighi di natura contrattuale ("Il gestore di un impianto sciistico al fine di adempiere ai suoi obblighi contrattualmente assunti ha anche l'onere di

controllare e garantire che le piste non si trovino in condizioni tali da non esporre gli sciatori a pericoli maggiori").

Tale profilo della decisione è coerente con la giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. IV, sent. n. 39619 dell'11.7.2007) e non ha formato oggetto di specifica censura da parte del ricorrente.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione dell'art. 606, lett. e), cpp per mancanza o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo dell'impugnato provvedimento, dalle testimonianze e dai documenti acquisiti in relazione agli artt. 40-590 cp e 2050 cc.

Il Giudice di pace, ammesso che l'attività svolta dalla società [redacted] potesse considerarsi pericolosa, avrebbe dovuto comunque dovuto congruamente individuare in concreto in cosa consistesse il pericolo al quale sarebbe stata esposta la sciatrice e verificare l'apporto causale dalla stessa conferito all'azione dannosa. Né risultava dagli atti che la pista fosse intrinsecamente pericolosa, dandosi atto in motivazione che i parenti dell'infortunata l'avevano percorsa senza problemi, così come gli addetti ai soccorsi.

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta violazione dell'art. 606 lett. c) cpp per mancanza o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo dell'impugnato provvedimento, dalle testimonianze e dai documenti acquisiti in relazione agli artt. 590-2043-2050 cc.

Si sostiene che erano illogiche, errate ed infondate le affermazioni contenute nella sentenza laddove si rilevava: a) che la pista "presentava una neve particolarmente ghiacciata e tale pericolo non era stato preventivamente segnalato"; b) che l'imputato avrebbe "omesso di chiudere preventivamente tale pista e/o segnalare la situazione di pericolo"; c) che "la situazione di pericolo è stata accertata solo successivamente al sinistro: infatti, un'ora - circa - dopo il verificarsi dell'incidente, la pista n. 7 veniva chiusa (circostanza confermata dal teste [redacted])".

Il teste [redacted] non aveva per nulla dichiarato quanto esposto nella motivazione, ma aveva invece riferito: "Subito dopo l'incidente abbiamo provveduto ad effettuare sopralluogo e a rilevare la presenza di cartelli di pista chiusa Non sono in grado di dire se i cartelli fossero presenti al momento dell'incidente in quanto siamo sopraggiunti sul luogo con le modalità descritte precedentemente (ossia da una pista parallela) Il sopralluogo è stato effettuato a distanza di circa un'ora dall'intervento".

Persino dal rapporto prodotto in atti, e redatto dai verbalizzanti intervenuti, risultava che sulla pista vi erano i cartelli segnalanti la sua chiusura. E comunque a tutto voler concedere, non vi è alcuna prova che gli stessi non vi fossero. Pertanto l'imputato deve essere assolto dal reato contestatogli, il quale consiste nel non aver adottato misure idonee ad impedire l'utilizzo della pista pericolosa a causa della neve ghiacciata.

Il secondo ed il terzo motivo di ricorso, congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione, non meritano accoglimento.

Il giudice di merito ha accertato, con una valutazione di fatto non censurabile con ricorso per cassazione, in quanto assistita da motivazione sufficiente e non contraddittoria, che, in presenza di una pista particolarmente ghiacciata, non si era provveduto prima dell'incidente a chiuderla né a segnalare la situazione di pericolo.

In particolare, si rileva nella sentenza impugnata: a) che il teste [redacted] intervenuto in soccorso della sig.ra [redacted]

aveva riferito di non aver potuto usufruire della motoslitta a causa delle condizioni ostative della pista; b) che il teste ~~XXXXXXXXXX~~ pure intervenuto in soccorso dell'infortunata, aveva dichiarato: "si trattava di neve sciolta il giorno precedente e gelata nella notte, risultava una patina ghiacciata. La pista per un turista medio poteva risultare non accessibile a causa delle condizioni atmosferiche".

Osserva il Collegio che la non utilizzabilità della motoslitta a causa delle condizioni della pista costituisce una circostanza particolarmente significativa, la quale è idonea a dimostrare, in maniera evidente, lo stato ghiacciato della neve ed a giustificare, quindi, l'accertamento in punto di fatto compiuto dal giudice di merito sulla pericolosità della situazione.


Quanto ai cartelli di pista chiusa, la loro presenza era stata rilevata solo dopo che l'incidente si era verificato, secondo quanto dedotto anche con il terzo motivo di ricorso, mentre nessuna segnalazione di pericolo, che sarebbe stata doverosa per la presenza di neve particolarmente ghiacciata, risultava essere stata preventivamente effettuata.

p. t. m.

La Corte:

- Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 7.7.2008.

Il Consigliere, est.


Il Presidente
